



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.5.2022
COM(2022) 231 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

alla

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(a) alla sezione 2 è aggiunto il punto seguente:

"2.12. Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030."

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

Ambito di applicazione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota di energie rinnovabili,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e al sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde,

e

— se le misure e la spiegazione di cui al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030".

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

- (b) Nella sezione 3, la parte che comincia con le parole "A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating" è sostituita da:

"A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

a) il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— tutti A,

o

— nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

b) il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— una maggioranza di B rispetto ad A,

o

— almeno un C."

ALLEGATO II

- (1) Al punto 4.2 dell'allegato II del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:

"Riferimento: "Articoli 26, paragrafo 1 **e 26 bis** del regolamento CPR"

- (2) Al punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:

"Riferimento: Articoli 14, 26, **26 bis** e 27 del regolamento CPR"

- (3) Alla nota 1 del punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060 è inserito quanto segue:

"¹Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 **e 26 bis**, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro".